

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Via S. Allende, 19/21 - 84131 SALERNO
C.F. – P.IVA 01087990659 – REA SA 187648
consorzioaeroporto@legalmail.it

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

(testo approvato dal Cda n. 1/2015 nella seduta del 29/01/2015)

Art. 1

Finalità e Fonti

Il presente regolamento è adottato in applicazione della Legge 241/90 (art. 22 e segg.) dei DPR 352/92 e DPR 445/00.

Ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa, il presente regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano soc. cons. a rl, nonché i relativi casi di esclusione.

Art. 2

Definizione di documento amministrativo

Ai sensi dell'art.1 lett. a) del DPR 445/2000, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, del Consorzio o, comunque, utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 3

Soggetti titolari ed ambito di applicazione

Chiunque ha diritto di accedere, anche attraverso strumenti telematici, agli atti e documenti soggetti a pubblicazione, purché l'accesso non sia preordinato ad un controllo generalizzato dell'attività del Consorzio e, comunque, non si ravvisino forme di abuso a danno della funzionalità organizzativa del Consorzio stesso.

Il diritto di accesso agli atti e documenti non soggetti a pubblicazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 della L. 241/90. Tale interesse dovrà essere concreto ed attuale. Il diritto di accesso è riconosciuto anche ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

L'esercizio del diritto di accesso è esercitabile fino a quando la società ha l'obbligo di detenere gli atti ed i documenti amministrativi a cui si richiede di accedere.

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Via S. Allende, 19/21 - 84131 SALERNO
C.F. – P.IVA 01087990659 – REA SA 187648
consorzioaeroporto@legalmail.it

Art. 4

Individuazione del responsabile del procedimento di accesso

Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio od, in sua assenza o per sua delega, il Vice-Presidente del CdA. In taluni casi, il Presidente può disporre che l'ammissione o meno del diritto di accesso sia portato all'esame del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito.

Art. 5

Modalità di accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale così come previsto dagli articoli 3 e 4 del DPR 352/1992.

Art. 6

Accesso informale

La richiesta può essere effettuata verbalmente, senza alcuna formalità, limitatamente alla visione degli atti. L'interessato deve indicare i propri dati identificativi, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse connesso alla conoscenza del documento. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione. Resta ferma la possibilità, per l'interessato, di richiedere, in qualsiasi momento, l'accesso formale di cui al successivo articolo.

Art. 7

Accesso formale

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile l'immediato accoglimento della richiesta informale di accesso, il richiedente è invitato a presentare al Consorzio richiesta di accesso in via formale, con apposita istanza scritta, anche mediante l'invio a mezzo posta, fax o strumenti informatici.

Nella richiesta dovranno essere indicati:

- generalità e recapito del richiedente, se persona fisica o del legale rappresentante, se persona giuridica;
- motivi della richiesta, relativi al diritto o all'interesse che si intende tutelare;
- precisa indicazione degli atti o dei documenti che si intendano visionare o di cui si richiede copia;
- data e sottoscrizione.

Non si possono accogliere richieste generiche, che non indichino, cioè, in modo specifico e puntuale, i documenti o gli atti che si intendono visionare o dei quali si richiede copia.

L'identificazione del richiedente è effettuata mediante esibizione di un documento di identità valido. Qualora la richiesta d'accesso venga presentata non dal soggetto avente titolo per l'accesso ma da un suo incaricato, il richiedente è tenuto ad indicare la fonte o il provvedimento che lo abilita alla rappresentanza.

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Via S. Allende, 19/21 - 84131 SALERNO
C.F. – P.IVA 01087990659 – REA SA 187648
consorzioaeroporto@legalmail.it

Della richiesta formale di accesso viene rilasciata ricevuta al soggetto richiedente, se presente, da parte della segreteria dell'Ente.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la richiesta si intende rifiutata ai sensi di cui al comma 4 art. 25 della legge 241/90.

Art. 8

Termine del procedimento di accesso formale

Il procedimento di accesso formale deve concludersi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/90 e dell'art. 4, comma 5, del DPR n. 352/1992, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta di accesso in via formale sia irregolare o incompleta il Consorzio, entro 15 giorni deve darne comunicazione al richiedente. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 9

Esclusione del diritto di accesso

La società, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, esclude l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:

a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma 1, della legge;

b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti quali quelli individuati dall'articolo 24, comma 6, lettera a), b), c) e), della legge;

c) documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla società dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando:

c.1. la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite;

c.2. i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge.

Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici o comunque preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della società.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 10

Differimento del diritto di accesso

Il differimento dell'accesso è disposto dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente del CdA quando la divulgazione degli atti potrebbe impedire od ostacolare l'espletamento dell'attività consortile.

